

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2026, n. 14-2927

DPR n. 383/1994, articolo 3. Espressione della favorevole volontà al raggiungimento dell'intesa per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione Torino Stura", da realizzarsi a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e individuazione del rappresentante ..



Seduta N° 181

Adunanza 03 AGOSTO 2026

Il giorno 03 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 14-2927/2026/XII

OGGETTO:

DPR n. 383/1994, articolo 3. Espressione della favorevole volontà al raggiungimento dell'intesa per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione Torino Stura", da realizzarsi a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e individuazione del rappresentante regionale nel procedimento d'Intesa Stato-Regione

A relazione di: Gabusi

il D.P.R. n. 383/1994, di disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, all'articolo 2 stabilisce che per tali opere l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la Regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente;

l'articolo 25 della legge n. 210/1985, al comma 2, stabilisce che i progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle Regioni interessate e agli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Dato atto che, con riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione

Torino Stura” da realizzarsi a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con la determinazione dirigenziale n. 1125/A1811B/2026 del 11 giugno 2026, a seguito di espletamento di istruttoria tecnica sul progetto, è stata accertata la non conformità delle opere proposte allo strumento urbanistico vigente e adottato nella Città di Torino e che, nello specifico non risulta conforme rispetto alle normative urbanistico-edilizie relative alla dotazione di verde privato su terrapieno, prescritto dall’articolo 21 del Regolamento Comunale per la Protezione del Verde Pubblico e Privato ed all’articolo 91 del Regolamento Edilizio.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, nell’ambito dello svolgimento dell’istruttoria svolta dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Investimenti, Trasporti e Infrastrutture”, è emerso che sulle opere di cui al sopra citato progetto, in sede di progettazione esecutiva e durante la realizzazione dei lavori, dovranno essere verificati, a cura del Comune di Torino:

- l'adozione di specifici accorgimenti tecnici edili e geotecnici (quali, ad esempio, protezione dei locali interrati, impermeabilizzazioni, fondazioni adeguate), in quanto, dal punto di vista idrogeologico, l’area è stata riclassificata in Classe di stabilità II (P), come riportato nelle “Norme sull’assetto idrogeologico”, allegato B delle N.T.A. del progetto preliminare di revisione del PRGC, attualmente in salvaguardia;
- il miglioramento dell'indice di permeabilità del suolo secondo quanto disposto dall'articolo 54 dello strumento urbanistico vigente;
- la conformità igienico sanitaria dell’intervento e le misure proposte circa il risparmio energetico;
- la valutazione della qualità ambientale ex articolo 28 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Torino; nel caso in cui le indagini ambientali effettuate evidenziassero superamenti dei limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione applicabili al sito, sarà necessario avviare un procedimento di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Richiamato che il citato DPR n. 383/1994, all’articolo 3, disciplina la localizzazione delle opere di interesse statale che risultino difforni dagli strumenti urbanistici o per le quali non sia stata perfezionata l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del suddetto Settore “Investimenti, Trasporti e Infrastrutture”:

in data 18 giugno 2026, con la nota prot. n. RFI.DOIT.TO.N\A0011\P2026\0001121, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha inoltrato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, ai sensi del sopra citato articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994, la domanda e la documentazione per l’avvio della procedura d’intesa Stato-Regione sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato “Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione Torino Stura”, consistente nella rifunzionalizzazione con ampliamento, dell’esistente fabbricato ricovero treni oltre alla riconfigurazione della strada a servizio interna;

in data 6 luglio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria”, ai fini del perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione per la realizzazione delle opere in progetto ha indetto, con la nota prot. n. 7071, la Conferenza dei Servizi di cui al suddetto articolo 3, convocando, oltre agli Enti territorialmente interessati, la Regione Piemonte e in qualità di struttura competente per materia, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore” Investimenti, Trasporti e Infrastrutture”.

Dato atto che:

- ai fini del perfezionamento dell'Intesa Stato-Regione, in data 13 luglio 2026, il medesimo Settore "Investimenti, Trasporti e Infrastrutture", avendo già svolto l'istruttoria tecnica sul progetto, ha richiesto al Settore regionale "Urbanistica Piemonte Occidentale", con la nota prot. n. 32107, l'espressione in merito alla compatibilità delle opere proposte con gli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinata, a livello regionale;

- con nota prot. n. 33824 del 22 luglio 2026 il Settore regionale "Urbanistica Piemonte Occidentale", ha esaminato la documentazione progettuale, ed in particolare la "Relazione generale descrittiva", da cui si evince che:

- per il Piano Paesaggistico Regionale il nuovo intervento si colloca all'interno di "Tessuti urbani esterni ai centri";
 - le aree su cui insiste sono di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., già adibiti a sede dei binari, tranne due piccoli lotti che saranno espropriati;
 - l'area oggetto di intervento non risulta interferire beni culturali di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004 e smi;
 - l'area non interessa aree assoggettate al D.Lgs 42/2004, beni paesaggistici di cui alla parte terza, ovvero agli articoli 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", 142 "Aree tutelate per legge" e 143, comma 1, lettera e "Ulteriori contesti";
 - l'area non presenta interferenze con siti della Rete Natura 2000 o con le Aree Protette EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette);
 - non si rilevano interferenze con i seguenti vincoli: siti UNESCO, riserve e parchi naturali, vincolo idrogeologico;
 - in riferimento al Piano Territoriale Regionale l'area di intervento ricade entro l'Ambito di integrazione territoriale 9 – Torino;
- con la medesima nota, il Settore regionale "urbanistica Piemonte Occidentale ha, altresì, comunicato che complessivamente la previsione edificatoria, non interferente alcun vincolo e di dimensioni quasi completamente contenute nell'ambito delle proprietà di RFI S.p.A., non risulta far emergere elementi di incoerenza con la pianificazione regionale, ricordando comunque che, ai sensi dell'allegato B della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB del 8 novembre 2016, la relazione illustrava di corredo alla variante urbanistica dovrà comprendere la "Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata".

Dato atto, inoltre, che il Settore "Investimenti, Trasporti e Infrastrutture" ravvisa che sussistono le condizioni per prevedere di manifestare da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994, favorevole volontà al raggiungimento dell'Intesa Stato-Regione in ordine alla realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato "Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione Torino Stura" da realizzarsi a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subordinandone l'efficacia all'osservanza da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella successiva fase di progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere, sia delle indicazioni in premessa riportate sia di quelle di cui alla citata D.D. n. 1125/A1811B/2026 del 11 giugno 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un'intesa e, pertanto, di natura endoprocedimentale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di disporre, con riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica denominato “Interventi al fabbricato ricovero treni e realizzazione di nuovo fabbricato ricovero treni presso la Stazione Torino Stura” da realizzarsi a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e preso atto dell’esito istruttorio in premessa riportato ed ai sensi del quale emerge, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994, la sua non conformità urbanistica, accertata con la determinazione dirigenziale n. 1125/A1811B/2026 del 11 giugno 2026:

- di manifestare, ai sensi del medesimo articolo 3, favorevole volontà d’Intesa in ordine alla realizzazione delle opere di cui al suddetto progetto, subordinandone l’efficacia all’osservanza da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nella successiva fase di progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere, sia delle indicazioni in premessa riportate sia di quelle di cui alla citata D.D. n. 1125/A1811B/2026 del 11 giugno 2026;

- di individuare il Dirigente pro-tempore del Settore “Investimenti, Trasporti e Infrastrutture” della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, quale rappresentante della Regione Piemonte nel procedimento d’Intesa Stato-Regione, di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.